V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 40

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo) 64

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 48

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo) 78

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. C. 1008 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* 53

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti).* 60

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto. Atto n. 198 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 13.40.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
C. 107 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI deposita la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal Ministero della giustizia, una nota del Ministero dell'economia e delle finanze riferita alla citata relazione, nonché una nota trasmessa dall'INAIL *(vedi allegato 1)*.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, preso atto dei contenuti della documentazione

testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 107 e abb.-A, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

rilevato che:

l'articolo 4, che introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, prevedendo, tra l'altro, che a fronte della commissione di un reato di odio o discriminazione, il lavoro di pubblica utilità possa essere applicato sia prima della condanna – qualora l'imputato chieda la sospensione del procedimento con messa alla prova – sia dopo la condanna stessa, per evitare, con l'istituto della sospensione condizionale, l'applicazione della pena (comma 1-*ter* dell'articolo 1 del predetto decreto-legge), sia, infine, a titolo di sanzione accessoria (comma 1-*bis* dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge), sarà attuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

infatti, il Fondo per il pagamento dei premi obbligatori per gli infortuni e le malattie per i detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su cui graveranno gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle predette modifiche legislative, dovrebbe presentare le occorrenti disponibilità, come si evince sia dal fatto che nell'anno 2019, ultimo anno rendicontato, a fronte di una dotazione di 3 milioni di euro sono stati utilizzati soltanto 659.627,81 euro, sia dal fatto che nell'anno in corso la dotazione annua di 3 milioni di euro, confermata anche per gli altri due anni del triennio, risulta ancora totalmente inutilizzata;

appare comunque necessario, a fini prudenziali, da un lato, inserire all'articolo 4, dopo il comma 1, un'apposita clausola di neutralità finanziaria, dall'altro, prevedere al successivo comma 2 che le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 4, sono determinate dal regolamento ivi previsto, adottato con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto della citata clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 6, appare necessario formulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, precisando che le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'organizzazione delle cerimonie, degli incontri e di ogni altra iniziativa utile prevista in occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 7, appare necessario specificare che, nel quadro della definizione della strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media, nonché degli specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario sostituire l'articolo 8, che prevede l'istituzione di un pro-

gramma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, per coordinarlo con la disciplina introdotta di recente dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostanzialmente riproduttiva del contenuto dello stesso articolo 8, al fine di precisare che i centri garantiscono adeguata assistenza alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, come modificato dall'articolo 2 del presente provvedimento;

appare altresì necessario sopprimere la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10, giacché la copertura degli oneri derivanti dai centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, originariamente previsti dall'articolo 8 e ora istituiti dall'articolo 38-*bis* del predetto decreto-legge n. 104 del 2020, è assicurata dal comma 2 del medesimo articolo 38-*bis* nonché dall'articolo 105-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020;

l'articolo 9, che demanda all'ISTAT, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), lo svolgimento di una rilevazione statistica, con cadenza triennale, volta a rilevare le discriminazioni e le violenze per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché le opinioni e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, potrà essere attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

infatti, da un lato, la citata rilevazione dovrà essere realizzata secondo i quesiti già contenuti nell'indagine sulle discriminazioni condotta dall'ISTAT a decorrere dal 2011, a seguito di una convenzione stipulata dall'ISTAT stesso con il Dipartimento per le pari opportunità, dall'altro, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), già operante presso il Ministero dell'interno, svolge, ai sensi del predetto articolo 9, un'attività meramente consultiva nei confronti dell'ISTAT, realizzabile con le risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*;*

al comma 2, dopo le parole: sono determinate *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-*bis*,

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole, *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*;*

sopprimere il comma 4

All'articolo 7, al comma 1, dopo il capoverso 2-bis *aggiungere il seguente:*

2-*ter*. All'attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente,

al secondo e al terzo periodo del comma 2-*bis*, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente: Art. 8. *(Modifica all'articolo 105-*quater *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere).* 1. All'articolo 105-*quater*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Roberto OCCHIUTO (FI), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ritiene che tale proposta, così come il testo del provvedimento in esame, abbia un valore meramente ideologico, poiché, a suo avviso, non è possibile svolgere le attività previste senza stanziare le necessarie risorse finanziarie. In proposito, cita ad esempio l'articolo 6, che, stante la condizione proposta dalla relatrice, prevede che le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedano ad organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A suo avviso, infatti, l'organizzazione di cerimonie, incontri e iniziative da parte delle scuole e delle altre amministrazioni pubbliche, anche nelle intenzioni dei proponenti la disposizione, non può avvenire ad invarianza finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene inevitabile che l'attuazione dell'articolo 6, in base al quale in occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia le scuole e le altre amministrazioni pubbliche sono obbligate a realizzare le attività previste dal provvedimento, comporti nuovi oneri per la finanza pubblica. Rammenta che in precedenti analoghe situazioni la Commissione bilancio aveva approvato pareri volti a rendere facoltative le attività che erano suscettibili di determinare effetti finanziari. A suo avviso, infatti, se una disposizione di legge prevede che una determinata attività sia obbligatoria è necessario che essa stanzi anche le risorse adeguate a farvi fronte. In proposito, segnala che nel dossier predisposto dagli uffici della Camera si osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione che le iniziative previste dall'articolo 6 possano effettivamente essere realizzate in condizioni di neutralità finanziaria. Esprime, infine, perplessità sul fatto che le risorse destinate alla realizzazione dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere siano sufficienti a perseguire tale obiettivo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), in aggiunta a quanto osservato dall'onorevole Comaroli, ritiene che l'articolo 4, ampliando il novero delle fattispecie al verificarsi delle quali può essere applicato all'imputato o al condannato il lavoro di pubblica utilità, comporta inevitabilmente maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, inoltre, perplessità in riferimento alla condizione proposta dalla relatrice re-

lativa alla soppressione dell'articolo 10, recante la copertura finanziaria riferita agli oneri derivanti dall'articolo 8. In merito all'articolo 9 non comprende come le nuove funzioni attribuite all'ISTAT possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come esprime perplessità sul fatto che, nel quadro della definizione della strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, le amministrazioni pubbliche competenti possano provvedere all'attuazione delle misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media, nonché degli specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, rammenta che in occasione dell'espressione del parere sul provvedimento che ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica (C. 682), la Commissione bilancio adottò un approccio decisamente più rigoroso in merito alle implicazioni finanziarie del provvedimento stesso. Tutto ciò premesso, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI, replicando all'onorevole Comaroli, chiarisce che la formulazione dell'articolo 6 proposta dalla relatrice implica che, qualora le risorse necessarie non siano disponibili, le scuole e le altre amministrazioni pubbliche non realizzeranno le attività previste dal provvedimento. Replicando all'onorevole Garavaglia, chiarisce che la soppressione dell'articolo 10 si rende necessaria per ragioni di coordinamento normativo, poiché la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, originariamente previsti dall'articolo 8 e ora istituiti dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, è assicurata dal comma 2 del medesimo articolo 38-*bis* nonché dall'articolo 105-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) insiste sulla necessità che lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 6 del provvedimento sia facoltativo, altrimenti dovrebbero essere previste adeguate risorse finanziarie.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che dalla formulazione della disposizione emerge che la volontà del legislatore è volta ad escludere l'ipotesi in cui, anche nel caso in cui le necessarie risorse finanziarie fossero disponibili, le scuole e le altre amministrazioni pubbliche decidano di non realizzare le attività previste dall'articolo 6 del provvedimento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), concordando con l'onorevole Comaroli, ritiene che la formulazione dell'articolo 6 proposta dalla relatrice implichi che solamente le scuole e le altre amministrazioni pubbliche che dispongono di adeguate risorse finanziarie potranno svolgere le attività previste dal medesimo articolo 6. A suo avviso, pertanto, un provvedimento che si pone l'obiettivo di superare ogni tipo di discriminazione, come quello in esame, rischia di creare discriminazione tra i soggetti che potranno attuare quanto disposto dall'articolo 6 e quelli che, per carenza di risorse finanziarie, dovranno rinunciarvi.

Vanessa CATTOI (LEGA) richiama l'attenzione del Governo e della relatrice sulle criticità insite nella formulazione attuale dell'articolo 6 del provvedimento, posto che l'obbligatorietà delle iniziative previste in occasione della istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia costringerà le istituzioni scolastiche interessate che non dispongano di bilanci particolarmente consistenti a destinare una parte delle risorse ad esse attribuite allo svolgimento delle predette iniziative, sottraendole in tal modo

alla realizzazione di fondamentali attività di istituto.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ribadisce la necessità di adottare, nell'esame dei provvedimenti sottoposti all'attenzione della Commissione bilancio per i profili di carattere finanziario, un approccio quanto più possibile coerente e lineare, esigendo pertanto che – qualora i testi sottoposti alla sua attenzione prevedano lo svolgimento di attività o compiti aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti a legislazione vigente – sia contestualmente previsto lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che la condizione proposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 6 risulta essenzialmente volta a favorire l'effettivo svolgimento delle attività connesse alla istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, coniugando tale obiettivo con il rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli istituti scolastici coinvolti, dei vincoli di bilancio, in ciò scongiurando l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel ringraziare la relatrice per l'approfondito lavoro ed apprezzando il serio ed attento dibattito svolto nella presente sede su un provvedimento di cui non sfugge la particolare delicatezza e rilevanza, ritiene che la Commissione bilancio sia ora nelle condizioni di poter deliberare il parere di propria competenza.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), ricollegandosi alle considerazioni in precedenza svolte, dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, giacché appare evidente, da un lato, che gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento dal legislatore si riducono di fatto a mere petizioni di principio, se non addirittura a norme manifestamente di bandiera e dunque prive di alcun contenuto effettivo, dal momento che non risultano stanziate le risorse finanziarie occorrenti alla loro attuazione, dall'altro, che mancano allo stato tutti gli elementi di informazione richiesti al Governo con riferimento alla puntuale quantificazione degli oneri sottostanti a talune delle norme in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI) preannunzia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando come la rilevanza del provvedimento in discussione avrebbe meritato un maggiore approfondimento, scevro da condizionamenti di carattere ideologico, e come le perplessità espresse da taluni di coloro che sono in precedenza intervenuti in merito alle conseguenze di carattere finanziario del testo in esame debbano costituire a suo avviso oggetto di una seria ed attenta valutazione da parte della Commissione bilancio.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rinviare alle considerazioni in precedenza esposte, preannunzia la propria personale astensione sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che il provvedimento in titolo appaia il frutto di norme prive di un effettivo contenuto, che come tali risulteranno di fatto non applicabili.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Turri 6.407, che, sostituendo integralmente l'articolo 6, prevede, tra l'altro, che in occasione della Giornata nazionale per il rispetto e contro ogni forma di discriminazione siano organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione non-

ché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza. In tale quadro, la proposta emendativa, prevedendo attività di carattere obbligatorio, pur in presenza di una clausola di neutralità finanziaria, appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

Maschio 6.210, che è volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6;

Tomasi 8.402, che prevede, tra l'altro, che il programma di cui al comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 sia finalizzato alla realizzazione in tutto il territorio nazionale di attività di coordinamento dei progetti concernenti misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 del 2018, in luogo della realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Magi 8.13 e Varchi 8.7, che sono volte a incrementare il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, rispettivamente, di 8 milioni di euro e di 6 milioni di euro, anziché di 4 milioni di euro come previsto nel testo, a decorrere dal 2020, modificando analogamente la relativa copertura finanziaria prevista dall'articolo 10. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Maschio 8.15, 8.14, che sono volte ad aumentare l'importo dell'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 8, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Maschio 8.25, che è volta a destinare unicamente una quota, pari a 2 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, alla realizzazione in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Maschio 9.9, che sopprimendo la previsione secondo cui la rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione sia svolta dall'ISTAT nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, elimina la clausola di neutralità finanziaria che assiste l'articolo 9;

gli identici Palmieri 10.400, Lupi 10.401 e Turri 10.402, che sono volti esclusivamente a sopprimere l'articolo 10, che reca la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, senza introdurre ulteriori modifiche al testo. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Potenti 10.403 , che riduce le risorse previste a copertura del presente provvedimento, lasciando invariata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

Potenti 10.404 , che, nel modificare la clausola di copertura finanziaria, introduce detrazioni fiscali privi di quantificazione e

copertura finanziaria. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Turri 4.291, che sostituisce integralmente l'articolo 4 relativo, tra l'altro, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche alla luce della condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, testé approvato;

Magi 4.03, che estende il gratuito patrocinio, in deroga ai limiti reddituali, alle vittime dei reati di cui al nuovo articolo 604-*bis* del codice penale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Varchi 6.194 e 6.195, che prevedono che la Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia non costituisca giorno di vacanza o comporti la riduzione di orario esclusivamente per le scuole secondarie di secondo grado. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

gli identici Varchi 6.179 e Lupi 6.472, che sono volti a sopprimere il comma 2 dell'articolo 6, secondo cui l'istituzione della Giornata nazionale non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

Turri 7.403 e Lupi 7.471, che estendono a vario titolo l'ambito delle forme di discriminazione rispetto alle quali si prevede che l'UNAR elabori una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni medesime. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Alessandro Pagano 7.480, Varchi 7.30, 7.29 e 7.28, che sono volti a prevedere che la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni sia elaborata con una cadenza più ravvicinata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

Lupi 7.0404, che è volto ad incrementare il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016, di un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Bartolozzi 8.0400, che incrementa di un milione di euro l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, provvedendo al relativo onere modificando l'articolo 10 del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma

200, della legge n. 190 del 2014, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Maschio 9.12, 9.13, che sono volti a prevedere che la rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione sia svolta dall'ISTAT con cadenza più ravvicinata di quella prevista dall'articolo 9. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.291, 6.179, 6.194, 6.195, 6.210, 6.407, 6.472, 7.28, 7.29, 7.30, 7.403, 7.471, 7.480, 8.7, 8.13, 8.14, 8.15, 8.25, 8.402, 9.9, 9.12, 9.13, 10.400, 10.401, 10.402, 10.403 e 10.404 e sugli articoli aggiuntivi 4.03, 7.0404 e 8.0400, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 1824-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2020.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che verifica negativamente la predetta relazione *(vedi allegato 2)*.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, tenuto conto della documentazione testé depositata dal Governo, dalla quale emergono numerosi profili di criticità sul piano finanziario del testo del provvedimento in esame, formula quindi la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che:

all'articolo 2, recante disposizioni in materia di istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico, appare necessario sopprimere sia il comma 1 – giacché l'adozione di nuovi percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare gli studenti sulla ricerca delle tematiche am-

bientali comporta oneri aggiuntivi privi di quantificazione e copertura finanziaria, – sia il comma 2, poiché la previsione di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o da una Regione determina oneri aggiuntivi privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

all'articolo 2, comma 3, appare necessario precisare che i concorsi di idee per le aziende e i giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo e l'istituzione di premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane sono effettuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali compatibilmente con il rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista per il Piano nazionale per il settore florovivaistico dall'articolo 9, comma 5;

appare necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, che prevede che le detrazioni per sistemazioni a verde, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, si applichino fino ad un ammontare complessivo di 500 euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno, giacché esso comporta oneri pari a 147,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 84,2 milioni di euro annui dal 2023 al 2031 e a 63,2 milioni di euro per l'anno 2032, privi di copertura finanziaria;

all'articolo 4, comma 2, appare necessario precisare, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate per la finanza pubblica, che l'attività agricola florovivaistica è costituita dall'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti;

dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di sopprimere l'articolo 7 che, nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, giacché tale previsione, essendo introdotta con norma di rango primario, appare suscettibile di irrigidire la struttura organizzativa complessiva del predetto Ministero;

all'articolo 8, comma 1, appare necessario precisare che l'organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

al medesimo articolo 8 appare altresì necessario, al fine di escludere che possano verificarsi nuovi o maggiori oneri, aggiungere dopo il comma 1 un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

all'articolo 9, recante la disciplina del Piano nazionale del settore florovivaistico, appare necessario inserire, dopo il comma 4, un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui per un triennio – decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, in considerazione del tempo ancora necessario per la conclusione dell'*iter* legislativo – per provvedere al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal predetto Piano nazionale;

appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la disposizione di cui all'articolo 18, comma

2, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziate in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

all'articolo 10 appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere che l'istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 11, riguardante il Piano di comunicazione e promozione, appare necessario inserire, dopo il comma 1, – per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6 – un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui, non limitata nel tempo, in considerazione del carattere permanente del predetto Piano, e decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, visto il tempo ancora occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo;

appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 e la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziate in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

appare necessario sopprimere l'articolo 12 poiché lo stesso, equiparando i centri di giardinaggio, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo, alle aziende agricole, anche nel caso in cui gli stessi presentino un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, potrebbe comportare un ampliamento del novero delle aziende agricole con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica, per effetto del regime fiscale più favorevole ad esse applicabile, nonostante la specificazione secondo la quale continuano ad applicarsi non meglio precisate « regole fiscali vigenti »;

all'articolo 14, in primo luogo, appare necessario precisare, al comma 3, che gli oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono di carattere eventuale – non potendosi infatti escludere *a priori* che tale contratto risulti privo di oneri – e che, comunque, qualora essi si verifichino, gli stessi dovranno essere sostenuti direttamente, anche mediante contratti di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, sia da parte di terzi privati; in secondo luogo, appare altresì necessario inserire, dopo il comma 3, una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo 14 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sempre all'articolo 14, appare infine necessario sopprimere il comma 4, giacché il fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 145 del 2018, di cui si prevede l'utilizzo per lo sviluppo del verde urbano e per il miglioramento delle aree verdi urbane esistenti, non presenta alcuna disponibilità finanziaria,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 9, *aggiungere le seguenti:* compatibilmente con quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9,

All'articolo 3, sopprimere il comma 3.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale *con le seguenti:* l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: è istituito *aggiungere le seguenti:* , presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,*;*

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*;*

dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-*bis*. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio*;*

al comma 5, dopo le parole: del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione del comma 4-*bis*,.

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 2.

All'articolo 10 aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-*bis*. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*;*

sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

Sopprimere l'articolo 12.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sostituire le parole: Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti *con le seguenti:* Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente*;*

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 14, sopprimere il comma 4.

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 7, che nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere del relatore.

Roberto OCCHIUTO (FI) richiama l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 14, del quale nella proposta di parere del relatore si richiede la soppressione, evidenziando come tale norma rivesta un particolare interesse, giacché consente ai comuni di utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti. Nel prendere atto della contrarietà espressa su tale specifica disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato in ragione della indisponibilità di risorse sul predetto Fondo, invita il relatore e il Governo a svolgere un supplemento di istruttoria al fine di individuare eventuali forme alternative di copertura, evidenziando altresì come anche altre disposizioni del provvedimento in esame a vario titolo censurate dalla Ragioneria generale dello Stato potrebbero forse ricevere una diversa valutazione da parte di quest'ultima qualora riformulate in maniera adeguata in sede di Comitato dei nove della Commissione di merito.

Martina LOSS (LEGA), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Occhiuto, ritiene anzitutto immotivata ed irragionevole la proposta di soppressione dell'articolo 12, recante la disciplina dei centri per il giardinaggio, contenuta nel parere formulato dal relatore, giacché tale disposizione non determina un ampliamento del novero delle aziende agricole destinatarie del regime fiscale di favore a queste ultime riconosciuto, bensì riveste carattere prevalentemente definitorio. Altrettanto poco convincente appare, a suo avviso, la proposta di soppressione dell'articolo 7, riguardante l'Ufficio per la filiera del florovivaismo, nonché quella di soppressione del comma 4 dell'articolo 14, in precedenza richiamato dall'onorevole Occhiuto, corrispondenti, rispettivamente, a un'osservazione e a una condizione contenute nel parere formulato dal relatore.

Maria Chiara GADDA (IV) richiama l'attenzione sulla proposta di soppressione dell'articolo 12, di cui non condivide la *ratio*, giacché la disposizione in parola a suo avviso non può in alcun modo determinare un'estensione del regime fiscale di vantaggio riconosciuto dalla normativa vigente alle aziende agricole, dal momento che essa si limita piuttosto a precisare i requisiti in

presenza dei quali anche i centri per il giardinaggio risulterebbero equiparati alle aziende agricole.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva che da parte della Commissione bilancio vi è la piena disponibilità ad approfondire le questioni a vario titolo richiamate dai deputati intervenuti, ferma restando chiaramente la necessità di recepire i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili di quantificazione o di copertura di talune delle norme contenute nel testo in esame. Tanto premesso, nel prendere atto di una disponibilità in tal senso manifestata da parte dei diversi gruppi parlamentari, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, sia pure compatibilmente con la tempistica prevista per l'esame del provvedimento in Assemblea, in modo tale da consentire eventualmente al Comitato dei nove di verificare la possibilità di addivenire a proposte di formulazione alternativa di talune delle disposizioni oggetto di censura da parte della Ragioneria generale dello Stato, onde superare le criticità dianzi evidenziate dal relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

C. 1008 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, ricorda che la proposta, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca interventi per il settore ittico e deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

Con riferimento all'articolo 2, recante delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, in merito ai profili di quantificazione, in considerazione del richiamo espresso alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – che rinvia la quantificazione e la copertura degli oneri all'adozione dei decreti legislativi, e prevede per ciascun decreto una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura – non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante politiche sociali nel settore della pesca professionale, rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che per un periodo sperimentale di tre anni ed entro un limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° luglio 2020, siano estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli. Per dette finalità, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) è istituito il « Fondo Pesca CISOA », con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Le risorse del « Fondo Pesca CISOA », che risultino eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Al riguardo, osserva in primo luogo che l'estensione al settore della pesca professionale delle forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli, di cui alla legge n. 457 del 1972, sembrerebbe comportare per i lavoratori in questione anche il versamento degli specifici contributi finalizzati ad alimentare l'e-

rogazione dei trattamenti sostitutivi del reddito. Ciò premesso e pur considerando che le norme prevedono l'applicazione del meccanismo di sostegno al reddito nell'ambito di uno specifico limite di spesa, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'equilibrio finanziario della sperimentazione in esame, anche considerando che la norma non prevede meccanismi intesi a modulare le erogazioni al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa, che le contribuzioni e le prestazioni dovrebbero passare da una gestione ad un'altra e che gli eventuali risparmi fatti registrare alla fine di ogni singolo esercizio non resterebbero nelle disponibilità del Fondo, ma verrebbero finalizzati al finanziamento di altre misure.

Per quanto riguarda tale finanziamento, inoltre, osserva che, stante il principio dell'annualità del bilancio dello Stato, andrebbe chiarito, a suo avviso, se si intenda prevedere l'utilizzo negli esercizi successivi delle risorse che residuino in un anno: in tal caso peraltro la norma sarebbe suscettibile di determinare effetti sui saldi rispetto ai quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento alle modalità di copertura, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, considera necessario acquisire conferma, anche alla luce degli specifici vincoli europei, dell'effettiva disponibilità di dette risorse senza incidere su interventi già adottati o programmati, nonché in merito alla compatibilità degli utilizzi previsti con le dinamiche di spesa già scontate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal « Fondo Pesca CISOA » – istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui agli articoli 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, rileva preliminarmente che l'istituzione del « Fondo Pesca CISOA » appare funzionale all'erogazione sperimentale delle prestazioni, prevista per un triennio decorrente dal 1° luglio 2020, dal comma 1 del medesimo articolo 3. Sotto tale profilo rileva pertanto un disallineamento tra gli oneri indicati e la relativa copertura, posto che i primi potrebbero manifestarsi fino all'anno 2023, mentre la seconda predispone le risorse per farvi fronte fino all'anno 2022. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In secondo luogo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che l'utilizzo di quota parte dei proventi delle predette aste non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità già previste a legislazione vigente a valere sui proventi stessi.

Ritiene altresì utile acquisire l'avviso del Governo in ordine al meccanismo configurato dalla norma in esame, nella parte relativa, da un lato, alle modalità di affluenza delle risorse del nuovo Fondo alla istituenda sezione per i lavoratori della pesca nell'ambito della CISOA, dall'altro, alla previsione secondo cui i decreti di ripartizione di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 disporranno, per gli esercizi successivi a quello interessato, gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni di spettanza ivi indicate nonché del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE.

Il comma 3, inoltre, introducendo una deroga al principio di annualità di bilancio, prevede che le risorse del « Fondo Pesca CISOA » che, per ciascuno degli anni considerati, risultino eccedenti siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali ricom-

prese nel Programma nazionale triennale della pesca, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010. In merito alla citata deroga al principio di annualità del bilancio, appare pertanto necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di inquadramento previdenziale marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori a 10 tonnellate, rileva che le disposizioni consentono ai soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, di poter optare tra il regime previsto per i soggetti associati in cooperative o compagnie, con riconoscimento quindi degli assegni familiari, o per il regime di cui alla legge n. 413 del 1984, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS. Tali opzioni comportano maggiori oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni fornite ai soggetti interessati e maggiori entrate contributive connesse all'erogazione di dette prestazioni, posto che i soggetti interessati opteranno prevedibilmente per il regime più conveniente. Segnala, peraltro, che le disposizioni in esame prevedono una specifica autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, ai commi da 1 a 3, riproducono testualmente quanto disposto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, approvato in via definitiva dalla Camera. Su tali disposizioni non formula dunque osservazioni in quanto le stesse non sono innovative della disciplina vigente.

Con riferimento al comma 4, che estende anche ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque interne la fruizione degli strumenti di sostegno al reddito, di cui ai commi 515 e 516 all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, già previsti per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque marittime, si prende atto che l'estensione è prevista nell'ambito dei preesistenti limiti di spesa. Ciò premesso, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità di detti limiti alla luce delle nuove finalizzazioni, anche considerando che le disposizioni in esame non sembrano prevedere esplicitamente meccanismi di salvaguardia. Infine, per quanto attiene al comma 5, che esonera dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici, considera utile acquisire conferma che dalla semplificazione documentale in esame non discendano effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 6, recante il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni in quanto la misura opera nell'ambito di prefissati limiti di spesa. Quanto al comma 2-*bis*, pur tenendo conto del carattere ordinamentale della disposizione, andrebbe comunque acquisita conferma della sua compatibilità con la disciplina europea sull'affidamento di contratti pubblici.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di promozione della cooperazione e dell'associazionismo, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

In merito all'articolo 8, recante esenzione dall'imposta di bollo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che, con riferimento ad un'analoga disposizione contenuta nella proposta C. 338 della XVII legislatura, la relazione tecnica affermava che dagli archivi dell'anagrafe tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. In proposito, tenuto conto di quanto evidenziato e della formulazione dell'onere come limite massimo di spesa, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il Governo confermi i dati e gli elementi forniti in occasione della precedente relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante semplificazione in

materia di licenza di pesca, rileva che la disposizione prevede il pagamento ogni otto anni della tassa di concessione governativa indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Inoltre, la tassa è dovuta prima della scadenza in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Tenuto conto di quanto evidenziato, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se, come in precedenza argomentato, la norma possa considerarsi neutrale, posto che la stessa prevede invece una copertura in misura pari a 1 milione di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca, ritiene che andrebbero acquisiti dati aggiornati riguardo al gettito delle tasse che si intende sopprimere al fine di poter verificare gli effetti finanziari della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di *catering*, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma, comunque attinente ad attività svolta da privati.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 14, in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

Con riferimento all'articolo 15, in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura: canoni, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma in esame interviene sui canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura. Più in dettaglio, il comma 1 estende, dal 2021, l'applicabilità dei canoni meramente ricognitori, di carattere agevolativo, alle imprese non cooperative, che attualmente pagano canoni maggiori, e il comma 2 fissa i canoni per gli specchi acquei non occupati da strutture produttive nella misura di un decimo di quelli per manufatti ed impianti. Il comma 3 autorizza una spesa pari a 3 milioni annui dal 2021. Tenuto conto che la disposizione del comma 1 ha carattere oneroso, in quanto estende una misura di carattere agevolativo , e che quella del comma 2 andrebbe valutata mediante confronto con quanto previsto a normativa vigente, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi idonei a verificare la quantificazione dell'onere proposta dalla norma; andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità di configurare in termini di limite di spesa, piuttosto che di spesa valutata, un onere per riduzione di gettito extratributario dovuta ad una misura applicabile automaticamente a tutti i soggetti rientranti nelle fattispecie delineata dalla norma.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 16, recante Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ritiene che andrebbe verificato se la Commissione in questione possa effettivamente svolgere le proprie funzioni ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 17, in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la definizione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura al fine di conseguire gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti, di cui al comma 2. Inoltre, i risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dall'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, di cui viene definita la composizione, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui ai commi 3 e

4. Al riguardo, non formula osservazioni sul comma 1, dal momento che la definizione degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura avviene nell'ambito degli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, già previsto a legislazione vigente.

Circa il comma 2, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'avvalimento di istituti esterni possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo ai commi da 3 a 6, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione di invarianza riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, ciò tenuto conto che il Comitato vede la partecipazione non solo di componenti ministeriali ma anche di esperti esterni e che la norma, pur disponendo che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri, non prevede espressamente la consueta clausola riferita ai compensi ed emolumenti dei componenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, all'articolo 17, comma 1, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformulare il capoverso Art. 9, comma 6, al fine di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai loro componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18, concernente le commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura, tenuto conto che le Commissioni sono attualmente disciplinate dalla normativa regionale, segnala che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la nuova disciplina uniforme di fonte statale recata dalla norma in esame e sostitutiva di quelle ora vigenti sia effettivamente compatibile con la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 9; ciò sia con riferimento agli emolumenti dei componenti che agli oneri di funzionamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il capoverso Art. 10, comma 9, al fine di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura, da istituire presso ogni capitaneria di porto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai loro componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con riferimento all'articolo 19, in materia di pesca del tonno rosso, in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sui commi 1 e 2. Il comma 3, invece, pone in capo al Ministero delle politiche agricole il compito di promuovere e valorizzare, con tutti gli strumenti necessari, la filiera italiana del tonno rosso: poiché la norma non prevede alcuno specifico stanziamento, andrebbe chiarito a quali attività di sostegno e rilancio, che la norma configura come obbligatorie e non come facoltative, si faccia riferimento e se le stesse possano effettivamente essere attuate ad invarianza di risorse.

In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 21, recante modifiche all'articolo 41 del decreto-legge n. 124 del 2019, in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019. La novella estende alle imprese della pesca la concessione di garanzie gratuite da parte dell'ISMEA, rimuovendo il limite di costo di 20.000 euro a singola garanzia e la correlazione diretta tra la concessione della garanzia gratuita e le iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative previsti dalla precedente formulazione.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa: sotto tale profilo non formula pertanto osservazioni sotto il profilo della quantificazione. Peraltro, posto che la disposizione prevede un onere di 30 milioni per l'anno 2020, andrebbe indicata la relativa

copertura, tenuto conto che la disposizione finanziaria non richiama la norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 21 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 124 del 2019. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto la concessione di garanzie a titolo gratuito a favore delle imprese agricole per investimenti diretti allo sviluppo di tecnologie innovative, all'uopo autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in qualità di ente preposto alla gestione della misura. Ricorda che detto onere trova corrispondente copertura finanziaria nell'ambito dell'articolo 59, comma 3, del medesimo decreto-legge, che non risulta modificato dalla norma in commento. Ciò premesso, la novella in esame intende ora estendere la portata applicativa della disposizione dianzi descritta anche alle imprese della pesca, a tal fine autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, in ciò determinando un onere che non risulta tuttavia assistito da una apposita clausola di copertura finanziaria, posto che l'articolo 21 non rientra tra le disposizioni onerose indicate all'articolo 26, comma 1. Sul punto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia inoltre che la norma in esame, nel sostituire integralmente la disciplina vigente, comporta almeno formalmente il venir meno dell'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2019, a fronte della quale potrebbero comunque già avere avuto luogo – od essere allo stato in via di perfezionamento – specifici impegni di spesa. Anche su tale punto, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 22, in materia di utilizzo delle *royalty* degli idrocarburi, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma interviene sulle *royalty* dei giacimenti di idrocarburi ubicati in terraferma nelle regioni a statuto ordinario, individuando le finalità cui le stesse debbono essere destinate: le nuove finalità sono formulate come specificazioni di quelle già previste a legislazione vigente per le medesime risorse, e il 30 per cento delle *royalty* viene destinato all'indennizzo di imprese marittime. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se le nuove finalizzazioni, incidendo in via obbligatoria su risorse che attualmente sono già destinate a specifiche finalità non integralmente coincidenti, possano essere attuate senza pregiudizio di iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse. Inoltre, la norma prevede un'apposita rendicontazione da parte dei comuni: tenuto conto che i comuni anche attualmente devono poter dimostrare che l'utilizzo delle *royalty* avvenga in osservanza della legge, la norma parrebbe confermativa di adempimenti già previsti a legislazione vigente e, in quanto tale, finanziariamente neutrale: in proposito ritiene tuttavia opportuna una conferma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante modifiche al decreto-legge n. 102 del 2005: intese di filiera, rileva che l'ampliamento delle azioni cui sono finalizzate le intese di filiera avviene nel quadro di una previsione di invarianza finanziaria, già disposta dal decreto legislativo n. 102 del 2015: su tale profilo, pertanto, non formula osservazioni. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento di un nuovo componente nel Tavolo agroalimentare, pur rammentando che alla norma istitutiva dell'organismo non sono stati ascritti effetti finanziari, evidenzia che per lo stesso non è prevista la consueta clausola volta ad escludere compensi per i componenti: ciò posto, ritiene che andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la possibilità di includere un nuovo componente ad invarianza di risorse.

Con riferimento all'articolo 25, in materia di fatturazione elettronica piccola pesca, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che alla disciplina che ha introdotto gli obblighi di fatturazione elettronica sono stati ascritti rilevanti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica in relazione all'emersione di base imponibile. Segnala che l'esclusione dall'ambito applicativo della predetta disciplina appare quindi suscettibile di incidere su tali effetti di gettito. Andrebbero pertanto, a suo avviso,

forniti gli elementi necessari a definire gli oneri recati dall'esclusione prevista dalla norma in esame. Segnala, inoltre, come andrebbe esplicitato il periodo d'imposta a decorrere dal quale la disposizione si rende applicabile. Ciò al fine di verificare se gli effetti di cassa riferiti al 2021 (comprensivi del saldo imposte 2020 e dell'acconto 2021) possano risultare maggiori dell'onere annuo scontato a regime.

Per quanto concerne l'articolo 26, recante copertura finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 26, comma 1, lettere *a)* e *b)*, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, i quali sono qualificati in parte – nella misura di 66,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – come oneri « valutati », ossia espressi in termini di previsione di spesa , e in parte – nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – come oneri « autorizzati », vale a dire espressi in termini di limite massimo di spesa.

Segnala, in particolare, che oggetto di copertura sono le seguenti disposizioni onerose: l'avvio di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, cui risulta associata una apposita autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 3, commi 1 e 2); l'applicazione ai marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate dei benefici previdenziali assicurati dalla legge n. 250 del 1958 o, in alternativa, del regime stabilito dalla legge n. 413 del 1984 , cui risulta associata una apposita autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 4, comma 2; l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 6, comma 1; l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, di domande, atti e relativa documentazione volte alla concessione di aiuti comunitari e nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura, corredata di una apposita autorizzazione di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 8, comma 2; le modifiche alla disciplina sulla tassa di concessione governativa concernente la licenza per la pesca professionale marittima, di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, anch'essa assistita da una apposita autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 9; le modifiche in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, corredate da una apposita autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 15, comma 3; l'esonero dalla disciplina sulla fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 per i soggetti passivi operanti nel settore della piccola pesca, di cui all'articolo 25.

Ciò posto, per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'avvio di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, rileva che essi appaiono impropriamente inseriti nella clausola di copertura finanziaria in esame considerato che gli stessi sono oggetto dell'autonoma copertura prevista dell'articolo 3, comma 2, a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui agli articoli 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinati al Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento, invece, agli oneri di cui ai numeri 4), 5) e 6) segnala che, in luogo delle relative autorizzazioni di spesa, le pertinenti disposizioni andrebbero riformulate in maniera da configurare i predetti oneri in termini di minori entrate, consistendo essi in un mancato gettito erariale, in linea peraltro con la qualificazione degli oneri medesimi in termini di previsione di spesa quale risultante dall'articolo 26, comma 1.

Con riferimento, infine, agli oneri derivanti dall'esonero dalla disciplina sulla fatturazione elettronica, rileva che essi non risultano esplicitati nel testo provvedimento, sebbene tale indicazione risulti necessaria ai fini di una corretta verifica della congruità dell'ammontare complessivo degli oneri indicati all'articolo 26, comma 1.

Venendo quindi ai mezzi di copertura degli oneri dianzi illustrati, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 26 della presente proposta di legge indica le seguenti modalità:

quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [lettera *a)*];

quanto a 62,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [lettera *b)*].

Per quanto concerne la prima modalità di copertura, fermo restando che allo stato attuale il citato accantonamento presenta le necessarie disponibilità, sul piano formale fa presente che occorre tuttavia precisare che, in ragione della decorrenza dell'onere, oggetto di riduzione sono le proiezioni del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente.

Per quanto riguarda invece la seconda modalità di copertura, in considerazione della natura permanente dell'onere sottostante, appare necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo un chiarimento sia in merito all'effettiva disponibilità delle risorse sia in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il successivo comma 2, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tutto ciò premesso, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in discussione, che risulta per altro già calendarizzato per l'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la richiesta della relatrice.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quindici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313-A.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 29 settembre 2020, deliberando in tale occasione un parere favorevole all'indirizzo della III Commissione Affari esteri. Avverte, altresì, che in data 13 ottobre scorso la predetta Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al testo, sul quale resta pertanto fermo il parere favorevole in precedenza espresso.

Comunica, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1, contenente due sole proposte emendative che non sembrano tuttavia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sulle medesime proposte emendative un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto.
Atto n. 198.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in esame (A.G. 198) è adottato in attuazione dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale reca disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, definendo una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge. La disposizione prevede, in particolare, che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base degli esiti del monitoraggio, si definisce una procedura per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all'esito del monitoraggio, risultino non utilizzate. Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria se ne prevede, per l'utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

Ricorda che gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure. Per lo schema di decreto in esame, il parere della Commissione bilancio dovrà essere espresso entro il 28 ottobre prossimo.

Sottolinea che il provvedimento riporta i dati di monitoraggio relativi a due misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinate all'articolo 25 e all'articolo 176. L'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore

minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto, invece, il cosiddetto *tax credit* vacanze. Si tratta di un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona). Il beneficio è fruibile esclusivamente, nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre per il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Rileva che il provvedimento evidenzia che la spesa correlata al contributo a fondo perduto, stimata in 6.192 milioni per il 2020, si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relazione tecnica; mentre la spesa correlata al cosiddetto *tax credit* vacanze, stimata in 1.677,2 milioni di euro, ha fatto registrare, al contrario, margini di economia.

Pertanto, in attuazione della facoltà riconosciuta dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del monitoraggio e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dispone l'assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia al contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA.

Ricorda che allo schema di decreto è allegata una relazione che espone nel dettaglio i criteri utilizzati per la stima degli oneri relativi alle due misure, illustrando le cause che hanno determinato lo scostamento rispetto alle previsioni. Sono altresì riportate le relazioni tecniche, relative alle due misure, allegate al citato decreto-legge. A questo riguardo, per quanto riguarda la sottostima degli oneri derivanti dal contributo a fondo perduto, si ritiene condivisibile la necessità di incrementare, nella misura prevista di 500 milioni di euro, la dotazione del capitolo di spesa inerente al contributo medesimo, atteso che tale somma consente di colmare interamente la mancanza di risorse emersa rispetto allo stanziamento iniziale (pari al 7,5 per cento delle esigenze effettive). In ordine all'indicazione fornita dalla relazione sulle cause che hanno determinato gli scostamenti, sarebbe da chiarire se la sottostima sia da attribuire ad un sensibile peggioramento del fatturato nella successiva metà del mese di aprile – rispetto ai primi quindici giorni dello stesso mese considerati ai fini della stima dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 34 del 2020 in relazione ai dati della fatturazione elettronica – o piuttosto al differente calo di fatturato dei soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica.

Riguardo invece al *tax credit* vacanze, si sottolinea che occorrerebbe verificare la prudenzialità della sovrastima del beneficio evidenziata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame rispetto alla stima originaria, anche alla luce del presumibile andamento del beneficio stesso nei prossimi mesi, posto che quest'ultimo sarà ancora fruibile fino al 31 dicembre 2020, anche se è verosimile ipotizzare che fino alla fine dell'anno il numero di richiedenti si manterrà comunque inferiore rispetto al potenziale numero di beneficiari.

Inoltre rammenta che l'andamento finanziario del beneficio in esame, per effetto del meccanismo di saldo/acconto, vede per l'anno 2021 già contabilizzata nei saldi di finanza pubblica una perdita di gettito pari a 733,8 milioni di euro ed un recupero di entrate per l'anno 2022, pari a 314,5 milioni di euro, per effetto della quota del 20 per cento del bonus che i soggetti beneficiari, persone fisiche, potranno richiedere sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. In considerazione della verosimile sovrastima degli oneri recati dalla disposizione, occorrerebbe pertanto, in via prudenziale, rivedere le stime del maggior

gettito per l'anno 2022 in quanto, se è verosimile ipotizzare un minor onere per l'anno 2021 connesso con il minor tiraggio della disposizione, risulterà conseguentemente eccessivo l'importo stimato in termini di maggiori entrate recuperabili per effetto del citato meccanismo di saldo/acconto.

Evidenzia che su tali aspetti appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. C. 107 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

MEF - RGS - Prot. 207496 del 21/10/2020 - U

Roma,

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e p,c.

ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

Prot. n. /2020
Entrata prot. n. 205270/2020
Allegati:
Risposta a Nota del

OGGETTO: AC 107 e abb. – Modifiche agli art. 604-bis e 604-ter del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articolo 4 *(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122).* La norma apporta una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.

Nel confermare la disponibilità di risorse pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020 nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si chiedono ulteriori elementi, da parte del menzionato Ministero, che permettano di valutare che il rifinanziamento del Fondo per il pagamento dei premi obbligatori per gli infortuni e le malattie per i detenuti e gli internati impegnati in lavori di pubblica utilità sia sufficiente a coprire gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame. In particolare, tenuto che con la norma si amplia la platea dei possibili beneficiari, la relazione tecnica dovrebbe fornire indicazioni sull'attuale utilizzo

aS

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

delle risorse al fine di dimostrare la sufficiente capienza del predetto fondo.

Articolo 6 *(Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)*. La disposizione istituisce la "Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, e la transfobia", al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione.

Preliminarmente si chiede di riportare "Ministero dell'istruzione" in luogo di "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca". Inoltre, si rappresenta che la relazione tecnica appare poco esaustiva in ordine all'indicazione delle risorse che il predetto Ministero utilizzerà per far fronte alle iniziative di cui al comma 3, il quale non prevede una mera facoltà delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzare le ivi indicate iniziative.

La nuova relazione tecnica esaminata, nell'articolo in esame, segnala l'opportunità di inserire specifica clausola di invarianza finanziaria attraverso la quale confermare che le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività connesse ed ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rappresentare che quanto sopra rappresenta una considerazione che andrebbe stralciata dalla relazione tecnica, si segnala in ogni caso che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica va integrata, ai sensi della vigente normativa contabile, con i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, in assenza della quale si esprime parere contrario.

Articolo 7 (*Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere*). La norma reca modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. In particolare, aggiunge all'articolo 7 del decreto il comma 2 bis.

In ordine alla previsione secondo cui l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) presso la Presidenza del Consiglio elabori una strategia nazionale che definisca obiettivi e individui, tra le altre, misure relative all'educazione e all'istruzione nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni, si ritengono necessarie le valutazioni del Ministero dell'istruzione al quale, pertanto, si rinvia, tenuto conto che la relazione tecnica specifica che tali

misure potranno essere attuate dall'UNAR di concerto con i Ministeri competenti laddove il testo del provvedimento in oggetto non prevede tale possibilità.

Il Ragioniere generale dello Stato

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

All'Ufficio legislativo

Al Servizio Rapporti con il Parlamento
del Gabinetto del Ministro

OGGETTO: A.C. 107 e abb. - A Testo Unificato recante: "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere".

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 1 di 10

Si trasmette la relazione tecnica aggiornata al testo unificato per i profili di competenza di questa Amministrazione e corredata dai contributi forniti dalle altre Amministrazioni interessate, cui si rinvia per eventuali ulteriori osservazioni al fine dell'acquisizione degli opportuni elementi integrativi.

In particolare si segnala la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali/I.N.A.I.L. in ordine all'attuale utilizzo e alla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato alla copertura assicurativa dei soggetti impiegati nei lavori di pubblica utilità a fini sociali.

Il Dirigente
Massimiliano Micheletti

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.C. 107 e abb. - Testo Unificato recante: "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere"

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta di legge rappresenta il frutto di una condivisione di una serie di iniziative parlamentari attraverso la realizzazione di un testo unificato recante modifiche ai delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale per aggiungere forme di tutela penale oltre che per le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionale e religiosi anche per gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ed estendere anche alle persone offese da reati commessi con odio fondato su le predette caratteristiche la "condizione di particolare vulnerabilità" prevista dall'articolo 90-quater del codice di procedura penale che viene in tal senso integrato e modificato. Sono, inoltre, previste delle disposizioni che ribadiscono la piena libertà di espressione del proprio pensiero a conferma dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuna persona come costituzionalmente garantite nonché disposizioni che completano il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, prevedendo ulteriori sanzioni sia principali che accessorie in caso di condanna per discriminazione ovvero l'applicazione dei benefici di legge in caso di affidamento del condannato ad un lavoro di pubblica utilità o di sospensione del procedimento a seguito di richiesta da parte dell'imputato di messa alla prova per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Si analizzano qui di seguito gli articoli che compongono il testo unificato al fine di valutare i possibili riflessi sulla finanza pubblica.

In relazione ***all'articolo 1 (Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)*** si interviene con modifiche relative alla rubrica ed ai primi due commi prevedendo di aggiungere come fattispecie di reato anche alcune condotte collegate a motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In relazione ***all'articolo 2 (Modifiche all'articolo 604-ter del codice penale)*** la disposizione integra la già prevista circostanza aggravante

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 2 di 10

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

speciale della discriminazione con l'inserimento dei su riportati motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. *Trattasi di norme di natura precettiva che sono inserite per uguagliare le situazioni discriminatorie emergenti nella realtà sociale a quelle che sono previste dalla normativa vigente. Le stesse, pertanto, allargando la previsione sanzionatoria e le aggravanti anche a nuove condotte socialmente riprovevoli non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.*

Infatti, per quanto concerne ***l'articolo 3 (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)***, si rappresenta che la disposizione riafferma quanto già sancito nell'articolo 21 della Costituzione riguardo alla libertà di espressione di pensiero e manifestazione di convincimenti ed opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nel senso di ricondurre tale libertà a condotte legittime che non istighino all'odio ed alla discriminazione, riaffermando i principi ed i diritti fondamentali della persona: *la disposizione ha, pertanto, natura precettiva e non presenta riflessi di carattere finanziario.* ***L'articolo 5 (Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)*** si segnala anche per tale disposizione la sua natura ordinamentale e procedurale, atteso che la norma è diretta ad inserire tra i soggetti di particolare vulnerabilità anche le persone offese dai reati commessi per ragioni di odio basate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. *La questione è di rilevanza per quanto riguarda l'adozione di specifiche cautele soprattutto per l'assunzione delle prove e rileva sotto il profilo procedurale, senza che vi siano riflessi dal punto di vista economico-finanziario.*

In relazione ***all'articolo 4 (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122),*** si rappresenta che le modifiche al decreto in esame riguardano oltre che la rubrica, integrata con i motivi di discriminazione più volte citati (odio basato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere), l'inserimento di ulteriori sanzioni accessorie sempre collegate a tali motivi nonché la previsione di condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per detti reati o la richiesta di messa alla prova per imputazioni che riguardano le medesime casistiche. In entrambi i casi, il condannato o l'imputato possono accedere ai benefici se viene loro concesso, previo il consenso dei medesimi, di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività (lavori di pubblica utilità).

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 3 di 10

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si rappresenta che l'intervento in esame pur ampliando il novero delle fattispecie di coloro che possono essere ammessi al lavoro di pubblica utilità non è in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in quanto nel D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie anche per i detenuti e gli internati, in continuità alla previsione della legge di stabilità per il 2016 - art. 1, comma 312 ss., l. n. 208 del 2015 -, confermata anche per il 2018 ed il 2019 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 180). Il predetto Fondo è stato integrato a decorrere dall'anno 2020, delle necessarie risorse destinate alla copertura INAIL in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per l'importo pari a 3 milioni di euro, mediante riduzione del "Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103", previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, si assicura che la disposizione normativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) prevede che il 17 maggio sia riconosciuta come giornata nazionale contro discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, al fine di rimuovere i pregiudizi e di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione (comma 1). Tale giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici o un giorno di vacanza qualora cada in un giorno feriale o riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (comma 2). In occasione di tale giornata vengono organizzate cerimonie ed incontri anche da parte delle pubbliche amministrazioni e nelle scuole (comma 3). *A tale riguardo, si evidenzia che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assicurato che le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo, potranno essere svolte dalle scuole nell'ambito della propria autonomia, mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo si segnala l'opportunità*

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 4 di 10

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

di inserire specifica clausola di invarianza finanziaria attraverso la quale confermare che le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività connesse ed ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale ed all'identità di genere) interviene a modificare il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, art. 7, assegnando all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), il compito di elaborare con cadenza triennale una Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, avviando un processo di consultazione dei diversi soggetti, istituzionali e della società civile, coinvolti per competenza. La definizione e l'attuazione della Strategia richiede un sistema di governance multilivello, che deve coinvolgere tutti gli attori a vario titolo interessati alle politiche in materia, secondo un modello articolato e integrato che prevede l'azione sinergica delle istituzioni, della società civile, delle associazioni di categoria e di altri soggetti coinvolti. La collaborazione tra le istituzioni e i diversi stakeholder è di fondamentale importanza in quanto contribuisce a rendere l'azione pubblica più rispondente alle priorità e ai bisogni dei cittadini. La strategia nazionale prevede, quindi, un processo di consultazione permanente dei diversi soggetti, promosso e coordinato dall'UNAR, attraverso l'attivazione di appositi Tavoli di dialogo e confronto, finalizzati all'individuazione e alla condivisione degli obiettivi e delle azioni concretamente realizzabili negli ambiti dell'educazione e dell'istruzione, del lavoro, della sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, della comunicazione e dei media. All'esito del processo di consultazione, l'UNAR elabora la strategia nazionale triennale volta a prevenire e contrastare fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. *Tale processo di consultazione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 5 di 10

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si rappresenta, inoltre, che le misure relative a educazione e istruzione, lavoro, sicurezza e situazione carceraria, comunicazione e media, nonché specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, *potranno essere attuate dall'UNAR di concerto con i Ministeri competenti, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dedicati alle persone LGBT, dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Si fa presente che precedentemente, in adesione al Programma del Consiglio d'Europa per l'attuazione e l'implementazione della Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'UNAR, in qualità di Equality Body nazionale, è stato individuato come focal point per la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere 2013 – 2015, adottata con D.M. del 19 aprile 2013 dando avvio a un piano di azioni integrate e multidisciplinari.

L'articolo 8 (Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime) reca misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali risorse, come si evince dalla norma, sono destinate all'istituzione di un programma per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. In particolare, il provvedimento prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, volti a prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, alloggio e vitto non solo alle vittime dei reati di odio e discriminazione commessi per tali motivi, ma anche per tutti coloro che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento; i centri potranno essere gestiti dagli enti locali o dalle associazioni operanti nel settore e dovranno operare

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 6 di 10

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

in sinergia con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali. Al riguardo, si segnala che lo stesso Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie, disposizioni che sono state elaborate tenendo conto dei dati raccolti sulle denunce del fenomeno, evidenziando, però, che spesso le vittime di omotransfobia evitano di denunciare il reato a causa della mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni preposte al rispetto dei propri diritti e che, pertanto, i dati rilevati possono risultare sottostimati rispetto alla dimensione reale del fenomeno stesso come da anni riportato dalle indagini realizzate dagli organismi preposti della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa e segnalato dalle associazioni LGBT, dall'UNAR e dall'OSCAD.

Con riferimento a tale disposizione si segnala che durante l'iter di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, oggi legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato introdotto l'articolo 105 quater che prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

Il citato articolo 105 quater è stato di recente modificato, in sede di conversione, dall'articolo 38 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che riproduce nella sostanza la disposizione contenuta nell'articolo 8 del presente disegno di legge.

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 7 di 10

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La modifica intervenuta dispone un finanziamento di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, in sostituzione della disposizione contenuta nell'articolo 105 quater che lo prevede solo per il 2020, e destina tale finanziamento, nei limiti delle risorse ivi stabilite, all'istituzione di "un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 1-bis"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

In conclusione, la disposizione contenuta nell'articolo 105 quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come novellata

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 8 di 10

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

dal recente decreto legge 104/2020, riproduce quasi integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, eccetto sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, nell'articolo 8, si fa rinvio ai reati previsti dagli articoli 604 bis e ter del codice penale, come modificati dalla stessa legge (rinvio che non poteva essere previsto nel nuovo articolo 105 quater); ed inoltre, mentre nell'articolo 8 si prevede che il programma sia definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, la novella introdotta prevede che lo stesso programma sia adottato con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trattandosi di materia di competenza concorrente delle regioni.

Al riguardo si evidenzia la necessità di introdurre i necessari interventi di coordinamento normativo al testo in esame alla luce delle recenti modifiche intervenute in materia.

In merito all'articolo 9 (Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) si rappresenta che è demandato all'ISTAT lo svolgimento di indagini con cadenza almeno triennale che rilevino discriminazioni e violenze per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, di rilevare le opinioni e gli atteggiamenti dei cittadini nei confronti delle categorie oggetto di interesse e stimare il numero di persone che hanno subito esperienze discriminatorie, con particolare riferimento alle discriminazioni subite nel contesto scolastico e in quello lavorativo. *La predetta indagine è realizzata secondo i quesiti già contenuti nell'indagine sulle discriminazioni condotta dall'ISTAT a decorrere dal 2011, a seguito di una Convenzione stipulata dall'istituto con il Dipartimento delle pari opportunità e rientra tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l'insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese. Si rappresenta altresì che l'attività svolta dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) incardinato presso il Ministero dell'interno, in materia di discriminazioni, è un'attività istituzionale e di mera consultazione da parte dell'ISTAT, espletabile con le risorse disponibili a legislazione vigente.*

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 9 di 10

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'articolo 10 (Copertura finanziaria) prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del *Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.*

Al riguardo si evidenzia la necessità di introdurre i necessari interventi di coordinamento normativo, anche per gli aspetti finanziari legati alla copertura del provvedimento contenuti nell'articolo 10, in coerenza con le recenti innovazioni intervenute in materia, che prevedono lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie a regime per garantire lo svolgimento delle attività previste in attuazione dell'articolo 8 del testo in esame.

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.16/10/2020.0035483.U pag. 10 di 10

DIRETTORE GENERALE

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito all'art. 4 dell'Atto Camera 107 e Abb. Testo Unico misure prevenzione contrasto discriminazione e violenza.

Con riferimento alla mail n. 10727 del 26 ottobre 2020, con la quale si richiedono chiarimenti sull'art. 4 dell'Atto Camera in oggetto, si rappresenta, per i profili di competenza, quanto segue.

L'articolo 4, comma 2, sostituisce il comma 1-ter del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, prevedendo, per alcuni delitti, in caso di condanna che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

In merito si precisa che, a fronte di una dotazione annua di 3 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ultimo anno rendicontato relativo al 2019, sono stati utilizzati 659.627,81 euro.

A carico del suddetto Fondo è stata posta la copertura assicurativa Inail dei seguenti soggetti:

- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito già introdotti, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, dall'art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e attualmente previsti dall'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del Codice penale.

Si rimette ai competenti Ministeri la valutazione dell'incidenza sul Fondo della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per gli ulteriori soggetti, derivanti dalla disposizione in oggetto.

Giuseppe Lucibello

PIAZZALE GIULIO PASTORE, 6
00144 ROMA
TEL. 0654872987 - 2440 - FAX 0654873001

ALLEGATO 2

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. C. 1824-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 6 OTT. 2020

Prot. n. 204784 / 2020
Rif. prot. entrata n. 0198214/2020
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio Coordinamento legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 1824 **A** - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico – **Testo e relazione tecnica.**

Si fa riferimento al testo della proposta di legge in oggetto e alla relativa relazione tecnica predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pervenuti per le vie brevi il 30 settembre 2020.

Al riguardo, premesso che questo Dipartimento ha espresso il parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Agricoltura in sede referente con la nota n. 193839 del 21 settembre 2020, si restituisce la **relazione tecnica verificata negativamente** per le motivazioni di seguito rappresentate.

Articolo 2 (Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

Il **comma 1** prevede di istituire un Programma finalizzato all'adozione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare i giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, nello specifico, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia esso rurale o urbano.

Come riporta la relazione tecnica, detto Programma si svolge attraverso la rimodulazione di percorsi esistenti da effettuare nell'orario curriculare con personale già in organico e potendosi

RG

avvalere di eventuali collaborazioni esterne fornite senza oneri per l'amministrazione da studiosi o esperti di enti di studio o di ricerca del settore florovivaistico anche sulla base di protocolli senza oneri aggiuntivi.

Al riguardo, si esprime **parere contrario** in quanto l'adozione di nuovi percorsi didattici comporta oneri aggiuntivi determinati dalla necessità di formare i docenti già presenti nella nuova disciplina o inserirne di nuovi. Peraltro, tali oneri non vengono quantificati, né vengono indicati i mezzi di copertura finanziaria.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'Istruzione.

Il **comma 2,** prevede, tra i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività *"il possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla regione"*.

La norma, così come redatta, sembra introdurre un nuovo diploma in materia orto-floro-vivaistica in aggiunta al diploma di perito agrario o equipollente, già esistente, determinando **oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti** connessi all'attivazione di nuovi corsi o discipline.

In merito, non appaiono sufficienti le rassicurazioni presenti nella relazione tecnica predisposta dal MIPAAF, che peraltro richiama la competenza per materia del Ministero dell'Istruzione.

Al **comma 3** si prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisca concorsi di idee per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente ecosostenibili.

La relazione tecnica evidenzia che già attualmente sono banditi concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo e che tali bandi sono finanziati nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente attraverso le risorse destinate ai "piani di settore" dalla legge n. 499/99 e pertanto la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si rappresenta che **la relazione tecnica non appare positivamente verificabile** in quanto non esaustiva: infatti le attività di cui al comma 3 dell'art 2 del provvedimento in esame non sembrerebbero rientrare tra quelle previste dall'art 4 della legge 499/1999. La relazione tecnica va quindi integrata con ulteriori dettagli e specifiche in merito.

Articolo 3 (Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

Al **comma 3** si estendono i benefici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

La relazione tecnica specifica che la norma richiamata prevede per il 2020 la detrazione del 36% sulle spese documentate - fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo - per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Nella relazione tecnica inoltre vendono stimati oneri per la detrazione pari a 0,5 milioni nel 2020, a 5,8 nel 2021 e a 3,6 milioni annui dal 2022 al 2030 ed effetti correlati alla spesa indotta (maggiore IVA, IRPEF, IRES e IRAP). Viene specificato che la previsione non modifica in ogni caso il tetto dei 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo previsto dalla suddetta norma agevolativa ed il relativo periodo dalla stessa previsto (anno 2020) e può comportare degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo.

Al riguardo nel rappresentare perplessità in ordine a quanto indicato nella relazione tecnica in quanto appare difficile l'applicazione pratica della norma solo fino al 2020 considerati i tempi tecnici dell'iter di approvazione dei provvedimenti legislativi, si riporta di seguito la relazione tecnica trasmessa dal Dipartimento delle finanze con mail del 15 settembre 2020 e si esprime p**arere contrario** per oneri privi di copertura finanziaria.

*"Il **comma 3** prevede che le detrazioni di cui all'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (per sistemazione a verde) si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.*

In particolare, la proposta in esame introduce una detrazione del 36 per cento, da suddividere in 10 quote annuali, per l'acquisto di fiori e piante da interno, per una spesa massima detraibile di 500 euro a famiglia.

Al riguardo, si osserva che la previsione di un tetto di spesa per nucleo familiare mal si adatta alla detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF che, invece, prescinde dal reddito del nucleo familiare essendo l'IRPEF un'imposta di tipo personale. Si suggerisce, pertanto, di eliminare dalla proposta emendativa le parole "per nucleo familiare".

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che sulla base dei dati del modello IVA 2020, relativi all'anno d'imposta 2019, risulta che la spesa delle famiglie per piante e fiori è di circa 2,34 miliardi di euro.

Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -84,2 milioni di euro.

Nonostante la proposta faccia riferimento alla norma relativa alla detrazione delle spese per la sistemazione al verde (all'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) prorogata solo fino al 2020, si ipotizza che l'agevolazione in esame sia valida per l'anno d'imposta 2021.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2021	2022	Dal 2023 al 2031	2032	2033
IRPEF	0,0	-147,4	-84,2	63,2	0,0

- In milioni di euro"

Articolo 4 (Attività agricola florovivaistica)

Il comma 1 intende definire l'attività agricola florovivaistica quale quella attività esercitata dall'imprenditore agricolo, come previsto dal Codice civile (articolo 2135), nonché dall'imprenditore agricolo professionale, come individuato dal d.lgs. n. 99 del 2004.

Il comma 2 definisce l'attività agricola florovivaistica quale quella attività diretta alla produzione, manipolazione e alla commercializzazione del vegetale.

La relazione tecnica fa presente che la previsione intende inquadrare una categoria di lavoratori agricoli riconoscendo la specificità del settore florovivaistico, il quale già rientra comunque nell'alveo generale dell'attività agricola e che pertanto non si ampia la categoria degli imprenditori agricoli e quindi la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la RT espone i dati elaborati dal CREA e dall'ISTAT inerenti i seguenti codici ATECO: 01.19.1 (coltivazione di fiori in piena aria) 01.19.2 (coltivazione di fiori in colture protette) 01.3 (riproduzione delle piante).

Al riguardo, si rappresenta che i codici ATECO citati attengono alla coltivazione e riproduzione di piante, mentre nel testo del provvedimento si cita anche la "commercializzazione del vegetale. A tal fine, si fa presente che dalle circolari 44/E del 2002-44/E del 2004, oltreché dalla risoluzione 11/E/2018, il reddito agrario derivante dalla cessione di fiori e piante può essere considerato tale solo se questi vegetali sono stati oggetto di attività di manipolazione, trasformazione o di un processo di coltivazione o ricoltivazione. Solo in presenza di tali lavorazioni, quali attività agricole connesse, il reddito derivante dalla cessione di fiori e piante può essere considerato agrario, ai sensi dell'art. 32 TUIR. In caso contrario, se si tratta di puro commercio di fiori e piante, il reddito viene considerato di impresa, ai sensi dell'art. 56 TUIR.

Pertanto, si reputa necessario che, al fine di escludere **minori entrate per la finanza pubblica**, il testo del provvedimento, unitamente alla relativa relazione tecnica, specifichi che la cessione di vegetali deve essere connessa e successiva ad attività di manipolazione, trasformazione o di processo di coltivazione o ricoltivazione. In ogni caso, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 8 (Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

L'articolo prevede l'istituzione di un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

La disposizione e la relativa relazione tecnica definiscono "organo" l'istituendo coordinamento permanente, senza chiarirne la natura giuridica. Pertanto, considerata anche l'assenza di una clausola di invarianza, non appare possibile escludere l'insorgenza di **oneri non quantificati e non coperti** scaturenti dall'eventuale corresponsione, ai componenti del richiamato coordinamento, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

In tal senso, non appare sufficiente che la relazione tecnica asserisce che la disposizione in esame non comporta oneri in quanto l'organo di coordinamento funzionerà con le risorse interne dei Ministeri interessati e pertanto dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, senza fornire, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis legge 196/2009, puntuali elementi di quantificazione volti a dare dimostrazione dell'asserita invarianza finanziaria.

Articolo 9 (Piano nazionale del settore florovivaistico)

Prevede l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e da recepire anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il piano, di carattere strategico, sarà elaborato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente da parte delle competenti strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196 del 2009, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza, **si reputa necessaria un'integrazione della relazione tecnica** con puntuali riferimenti, anche in merito ai capitoli di bilancio interessati, sulle risorse disponibili a legislative vigente per le finalità dell'articolo. Inoltre va chiarito il rapporto con la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 18, che sembra prevedere al comma 2 una finalizzazione di risorse del Fondo di cui alla legge 499/1999 per uno dei possibili interventi da inserire nel Piano (attività di ricerca).

Articolo 10 (Qualità delle produzioni e marchi)

Prevede la possibilità per le Regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di istituire marchi in grado di fornire una riconoscibilità da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche, che garantisca le caratteristiche di qualità al consumatore.

Inoltre, prevede che il citato Ministero promuova i marchi nazionali che possono essere adottati dalle aziende florovivaistiche, promuova e favorisca la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica nel settore florovivaistico e l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

La relazione tecnica sostiene che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni statali e regionali vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si reputano necessari **l'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria ed una integrazione della relazione tecnica**, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196 del 2009, con puntuali riferimenti, anche in merito ai capitoli di bilancio interessati, sulle risorse disponibili a legislative vigente per le finalità dell'articolo.

Articolo 11 (Piano di comunicazione e promozione)

Si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga il Piano di Comunicazione e promozione, in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore.

La relazione tecnica sostiene che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vi provvederà, a mezzo dell'Ufficio PQAI II – "Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo", previsto all'articolo 7, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196 del 2009, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza, **si reputa necessaria un'integrazione della relazione tecnica** con puntuali riferimenti, anche in merito ai capitoli di bilancio interessati, sulle risorse disponibili a legislative vigente per le finalità dell'articolo. Inoltre va chiarito il rapporto con l'articolo 18 (al cui commento specifico si rinvia), che sembra prevedere al comma 1 la destinazione per tale finalità di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

Articolo 12 (Centri per il giardinaggio)

La disposizione intende individuare i centri per il giardinaggio, che, possedendo i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, siano da considerarsi aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Ad essi si applicano le regole fiscali vigenti.

La relazione tecnica del MIPAAF esplicita che la norma non comporta un ampliamento del novero delle aziende agricole, ma riconosce piuttosto ad una parte delle stesse una specificità legata al particolare settore agricolo in cui operano; in tal senso, la disposizione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, trattandosi di disciplina fiscale, al fine di escludere **minori entrate per la finanza pubblica**, è necessario acquisire la relazione tecnica del competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 14 (Contratti di coltivazione)

Il **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Al **comma 2** si prevede che tali contratti di coltivazione possano essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito degli accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al **comma 3** si prevede che gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possano essere sostenuti anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. La relazione tecnica riporta che "*poiché la norma prevede a carattere facoltativo la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di coltivazione e accordi quadro, la disposizione potrà essere attuata nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio*".

Alla luce della relazione tecnica, **si rappresenta la necessità di inserire un comma 3-bis con una clausola di invarianza finanziaria.**

Al **comma 4** si prevede che, al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti, i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Premesso che la relazione tecnica risulta disallineata con il nuovo testo del provvedimento, si esprime **parere contrario** in quanto il fondo di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non presenta alcuna disponibilità finanziaria, in quanto utilizzato a copertura di vari interventi in fase di formazione del bilancio 2019-2021 e con la prima e seconda nota di variazione di bilancio 2019-2021. Si rinvia a valutazioni politiche ed al Ministero dell'interno l'opportunità di riformulare la disposizione nei termini di integrazione delle finalità del fondo enti locali di cui all'articolo 1, commi da 44 a 46, della legge n. 160 del 2019.

Articolo 18 (Copertura finanziaria)

Si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destini una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico e che una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, sia destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico.

La relazione tecnica fa presente che il Piano nazionale di settore stabilisce obiettivi e priorità tecniche che gli esperti del Tavolo tecnico elaborano per il Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché per le Regioni, che possono adottarli attraverso i PSR (Piano di sviluppo rurali). Inoltre per quanto attiene alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", la stessa prevede tra le proprie finalità la ricerca e lo sviluppo in campo agricolo e la tutela e la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli compatibili con il settore florovivaistico. Pertanto, le disposizioni trovano copertura sulla base del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9093868 del 04.09.2020, che ha individuato le finalità e le relative quote di riparto per il triennio 2020-2022.

Al riguardo, nel premettere che le disposizioni sono in contrasto con le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 9 e 11, si ritiene necessaria una relazione tecnica maggiormente dettagliata che dia dimostrazione della congruità degli oneri, benché qualificati come limite massimo di spesa. Per quanto attiene al citato decreto n. 9093868 /2020 del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, si fa presente che lo stesso attiene al riparto, per il triennio 2020-2022, delle risorse di cui alla legge 499/1999 tra varie finalità e iscritte sul capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che, ad oggi, è in corso di predisposizione il relativo decreto di variazione di bilancio ex art. 13, comma 5, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di attuazione del predetto decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in base ad una specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Pertanto, poiché il provvedimento in esame non ha concluso l'iter parlamentare mentre il decreto di attuazione del decreto 9093868/2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è di prossima predisposizione, appare non attuabile, in particolar modo per l'anno 2020, l'applicazione della disposizione del provvedimento in esame. Si fa inoltre presente che quanto rappresentato nella RT trasmessa non sembra corrispondere al dispositivo riportato nel precedente decreto n. 9093868/2020 nonché su quanto riportato nella nota a firma del Ministro di attuazione del suddetto decreto.. Pertanto, si esprime **parere contrario**.

Con l'occasione, si formulano di seguito ulteriori osservazioni sul provvedimento in esame.

Articolo 6 (Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

Si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo tecnico del settore florovivaistico, nel cui ambito vengono istituiti due organismi: l'Osservatorio per i dati statistici ed economici e l'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale. I due organismi hanno un numero massimo di dieci componenti, scelti tra i partecipanti al Tavolo e ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

Nella relazione tecnica si fa presente che presso il MIPAAF è già operante ed attivo analogo Tavolo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14.12.2012 e che presso uno specifico ufficio del Ministero sussistono le risorse umane impiegabili per funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo che si intende istituire, in quanto sono le stesse che operano nel tavolo istituito con il predetto decreto del 2012.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rammenta che, al comma 1, dopo le parole "settore florovivaistico" è opportuno inserire "con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".

Articolo 7 (Ufficio per il settore florovivaistico)

Si prevede che l'Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "PQAI II – Sviluppo e cooperazione", di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018, venga ridenominato in "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo", le cui funzioni e compiti sono da individuarsi con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.

Tenuto conto che la denominazione, le funzioni e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale vanno definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lett. e), della legge n. 400/88, **si ribadisce la contrarietà già espressa** in quanto la disposizione in esame, oltre ad essere ultronea ed asistematica, appare non funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione, in quanto la previsione di individuare la specifica denominazione e le funzioni di un ufficio dirigenziale di livello non generale in una norma di rango primario finirebbe per irrigidire la struttura organizzativa complessiva del Ministero interessato. Ciò posto, si rinvia anche alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (A.C. 1824-A).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, commi 3 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'articolo 1 (Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica) intende recare disposizioni per disciplinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico. L'articolo 1, che indica come ricompresi in tale settore la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali suddivisi in 5 macro-comparti produttivi, definisce altresì la "filiera florovivaistica" che comprende oltre alle attività di tipo agricolo di cui al comma 1, le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio specificamente indicate alle lettere a) e b) del comma e al comma successivo. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 (*Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico*) intende prevedere al comma 1 l'istituzione di un Programma finalizzato all'adozione di percorsi didattici tesi alla sensibilizzazione dei giovani sulla rilevanza delle tematiche ambientali e sull'importanza della presenza del verde. Riguardo il predetto programma, che viene adottato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si prevede che deve essere compreso nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo e pertanto l'adozione di tali percorsi potrà essere effettuata attraverso la rimodulazione di percorsi esistenti da effettuare nell'orario curriculare con personale già in organico e

potendosi avvalere inoltre di eventuali collaborazioni esterne fornite senza oneri per l'amministrazione da studiosi o esperti di enti di studio o di ricerca del settore florovivaistico anche sulla base di protocolli senza oneri aggiuntivi. Il comma 2 prevede che i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in Conferenza Unificata. Tali requisiti, tra i quali il possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione,-vengono previsti per consentire agli operatori del settore florovivaistico l'esercizio dell'attività. In alternativa, si stabilisce che la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli: a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti; b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti. Premesso che la norma afferisce materia di competenza del Ministero dell'istruzione, si rappresenta che la proposta normativa non intende introdurre un nuovo diploma in materia orto-floro-vivaistica in aggiunta al diploma di perito agrario o equipollente, già esistente, ma intende invece esplicitare la necessità di adeguata formazione ed istruzione per poter esercitare professionalmente l'attività oggetto della presente disciplina generale che per la prima volta il legislatore intende fornire in maniera sistematica al settore florovivaistico. Al comma 3 si prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del Piano Nazionale per il Settore Florovivaistico, bandisca concorsi di idee per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici per lo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, nonché premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane totalmente ecosostenibili. Al riguardo si evidenzia che già attualmente sono banditi concorsi di idee per aziende e giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo; tali bandi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono finanziati nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente attraverso le risorse destinate ai "piani di settore" dalla legge n. 499/99 e pertanto la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 (*Interventi per il settore distributivo florovivaistico*) intende prevedere al comma 1 la possibilità di individuare per macroaree, all'interno del Piano nazionale per il settore florovivaistico, i siti regionali per le diverse zone del Paese idonei per piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico. Tale attività sarà svolta nell'ambito del Piano Nazionale per il settore florovivaistico e pertanto rientra nelle competenze istituzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il "Piano Nazionale per il settore florovivaistico" potrà pertanto attingere alle risorse destinate ai "piani di settore" dalla legge n. 499/99 ovvero nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 di carattere

ordinamentale fa riferimento a competenze amministrative, esercitate ordinariamente, in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di poter introdurre norme semplificate per il mutamento delle destinazioni e pertanto se ne evidenzia il carattere non oneroso. Il comma 3 infine estende i benefici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino ad un ammontare complessivo di euro cinquecento annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno; la norma richiamata prevede per il 2020 la detrazione del 36% sulle spese documentate - fino a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo - per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La proposta fa riferimento alla suddetta norma relativa alla detrazione delle spese per la sistemazione al verde prorogata solo fino al 2020. Si stimano oneri per la detrazione pari a 0,5 milioni nel 2020, a 5,8 nel 2021 e a 3,6 milioni annui dal 2022 al 2030 ed effetti correlati alla spesa indotta (maggiore IVA, IRPEF, IRES e IRAP). La previsione di cui al comma 3 non modifica in ogni caso il tetto dei 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo previsto dalla suddetta norma agevolativa ed il relativo periodo dalla stessa previsto (anno 2020) e può comportare degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che potranno essere quantificati a consuntivo.

L'articolo 4 *(Attività agricola florovivaistica)* intende definire l'attività agricola florovivaistica quale quella attività esercitata dall'imprenditore agricolo, come previsto dal Codice civile (articolo 2135), nonché dall'imprenditore agricolo professionale come individuato dal d.lgs. n. 99 del 2004. Al comma 2 si definisce l'attività agricola florovivaistica quale quella attività diretta alla produzione, manipolazione e alla commercializzazione del vegetale. La previsione intende inquadrare una categoria di lavoratori agricoli riconoscendo la specificità del settore florovivaistico, il quale già rientra comunque nell'alveo generale dell'attività agricola. La disposizione non ampia la categoria degli imprenditori agricoli e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che l'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38", prevede che, ai fini dell'applicazione della normativa statale, "*è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività*

medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro". Per poter valutare in parte la portata finanziaria del settore legato all'attività agricola florovivaistica esercitata nella propria azienda dall'imprenditore agricolo, come per gli altri settori agricoli, si può far riferimento ai dati elaborati dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) e dall'ISTAT. Dall'analisi dei suddetti dati è possibile dedurre che le imprese agricole iscritte nel registro imprese al 31.12.2019 risultano essere 13.633 (tabella 1), di cui 7.942 afferiscono al codice ATECO 01.19.1 (coltivazione di fiori in piena aria); 1.948 al codice ATECO 01.19.2 (coltivazione di fiori in colture protette) e 3.772 al codice ATECO 01.3 (riproduzione delle piante). Quasi il 55% di queste imprese si concentra in quattro Regioni: Liguria (2.604 az.), Toscana (1.895 az.); Lombardia (1.546 az.) e Campania (1.270 az.). Con riferimento alle tipologie di produzione, la Liguria ha il primato delle aziende coltivazione di fiori in piena aria con 2.309 aziende, la Campania nella coltivazione di fiori in colture protette con 260 aziende e la Toscana con 1.132 per le aziende vivaistiche.

Questa ripartizione rispetta la vocazione delle aree di produzione (figura 1).

Tabella 1 - Imprese attive della filiera del verde iscritte presso i registri delle imprese (2019)

Regione	01.19.1 coltivazione di fiori in piena aria	01.19.2 coltivazione di fiori in colture protette	01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	TOTALE
ABRUZZO	93	34	47	174
BASILICATA	17	3	22	42
CALABRIA	92	31	62	185
CAMPANIA	835	260	175	1.270
EMILIA ROMAGNA	274	53	220	547
Friuli VG	96	37	50	183
LAZIO	470	142	190	802
LIGURIA	2.309	199	96	2.604
LOMBARDIA	901	190	455	1.546
MARCHE	189	37	105	331
MOLISE	9	3	6	18
PIEMONTE	487	135	183	805
PUGLIA	327	193	159	679
SARDEGNA	145	58	79	282
SICILIA	580	165	340	1.085
TOSCANA	583	180	1.132	1.895
TRENTINO - ALTO ADIGE	63	31	68	162
UMBRIA	60	29	54	143
VALLE D'AOSTA	7	4	1	12
VENETO	405	164	329	898
TOTALE	7.942	1.948	3.773	13.663

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere sul Registro delle imprese attive

Figura 1 - Imprese attive della filiera del verde iscritte presso i registri delle imprese per tipologia di coltivazione (%; 2019)

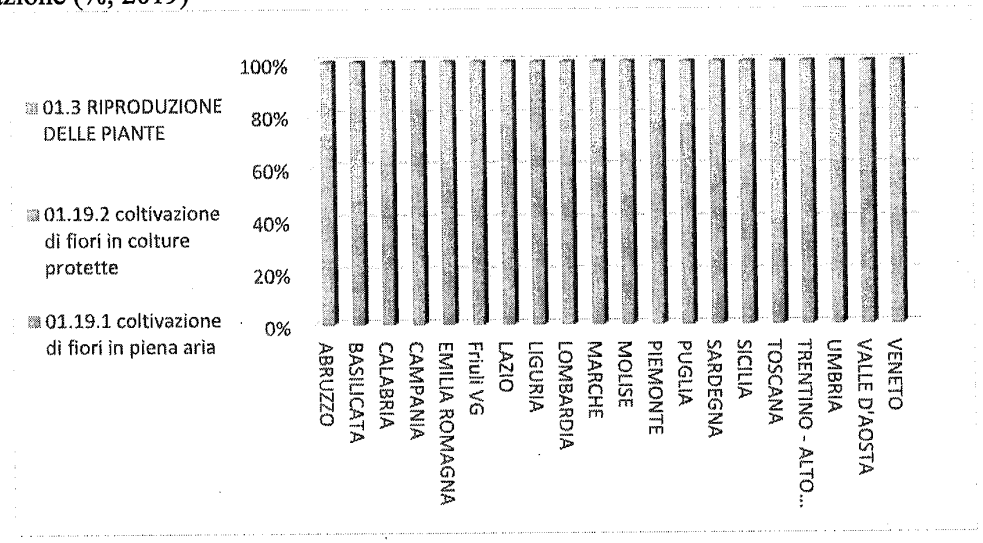

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere

I dati prodotti dall'Istat nell'ambito di apposita indagine sono riferiti al 2016, ultimo anno disponibile (figura 2), hanno stimato la presenza di 5.482 aziende floricole che ricoprono una superficie di 7.443 ha dei quali 3.046, il 41% sono destinati a fiori in piena aria, 3.610 ha, cioè 49%, a fiori in serra e il restante 11% per un totale di 787 ha, a fiori in tunnel o campane. Con riferimento alla suddetta indagine le aziende risultavano distribuite in quasi tutte le regioni italiane: le principali regioni coinvolte nella produzione sono Liguria, Lazio, Campania, Sicilia, Toscana, Lombardia. Il maggior numero di aziende è localizzato in Liguria (1.151 aziende) dove è presente il 15% della superficie – si tratta infatti di aziende di piccole dimensioni- seguita dal Lazio, dove si trova il 25% della superficie destinata alle floricole; al terzo posto troviamo la Sicilia con 638 aziende e 1.295 ha. La superficie media aziendale italiana è di 1,36 ha e varia da 0,03 ha della Provincia Autonoma di Trento al 3,8 ha dell'Abruzzo.

Figura 2 Numero di aziende e superfici con fiori e superfici floricole

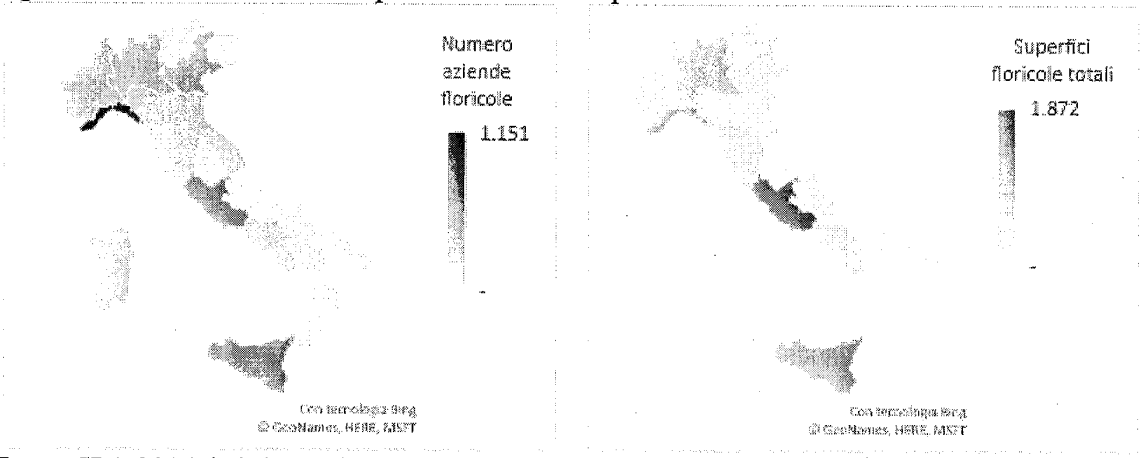

Fonte: SPA 2016 dati riportati all'universo (ISTAT)

In valore la produzione (PPB) del settore florovivaistico è stata stimata per il 2018 in 2,5 miliardi di euro, che rappresenta il 4,7% della produzione di base dell'agricoltura italiana (tabella 2). Il 2018 conferma l'andamento positivo del settore già iniziato nel 2017: la produzione è aumentata dell'1% trainata dalle produzioni vivaistiche (+1,7%) e da fiori e piante ornamentali (+0,3%), mentre per canne e vimini continua un andamento negativo (-4,8%).

Tabella 2 Produzione a prezzi di base di fiori e piante in vaso per zone e tipologia di prodotto (migliaia di euro)

	2017	2018	Var. % 2018/17	Quota % 1
		Fiori e piante ornamentali		
Nord-ovest	438.336,14	442.243,58	0,9	3,7
Nord-est	132.305,43	134.757,86	1,9	0,9
Centro	172.261,16	171.904,39	-0,2	2,2
Sud	419.652,31	416.722,94	-0,7	2,1
Italia	1.162.555	1.165.629	0,3	2,1
		Vivai		
Nord-ovest	201.469,40	203.291,98	0,9	1,7
Nord-est	157.902,24	160.638,72	1,7	1,0
Centro	817.927,42	833.611,60	1,9	10,6
Sud	198.307,18	201.292,49	1,5	1,0
Italia	1.375.606	1.398.835	1,7	2,5
		Canne e vimini		
Nord-ovest	224,25	211,76	-5,6	0,0
Nord-est	165,84	153,69	-7,3	0,0
Centro	854,82	818,06	-4,3	0,0
Sud	1.014,54	966,51	-4,7	0,0
Italia	2.259,45	2.150,02	-4,8	0,0

Fonte: elaborazioni dati ISTAT

Analizzando i dati regionali si osserva che il valore della produzione di fiori e piante ornamentali è localizzata per il 29% in Liguria, che si conferma quindi al primo posto tra le regioni produttrici italiane seguita da Sicilia, Campania, Lazio e Puglia. In tutte queste sono presenti importanti distretti produttivi di fiori e fronde recise come il Distretto Agricolo florovivaistico del Ponente Ligure e quello Campano. Per quanto riguarda il vivaismo ornamentale arbustivo e forestale la produzione proviene principalmente da Toscana, Veneto e Lombardia, dove, insieme al Piemonte risulta importante anche la produzione di piante acidofile (Camelia, Azalee, Rododendri etc.) localizzata nel distretto sorto lungo la sponda piemontese del Lago Maggiore (tabella 3). La produzione di canne e vimini è residuale per l'Italia.

Tabella 3 Produzione a prezzi di base di fiori e piante in vaso per Regione (2018, migliaia di euro)

	Fiori e piante	Vivai	Canne e vimini	Totale
Piemonte	15.757	55.582	68	71.407
Aosta	-	23	-	23
Lombardia	83.130	141.628	143	224.901
Liguria	343.356	6.059	-	349.415
Trentino	3.281	2.153	-	5.434
Veneto	57.172	42.487	80	99.739
Friuli	11.818	52.864	73	64.755
Emilia	62.487	63.135	-	125.622
Toscana	44.685	765.365	611	810.661
Umbria	2.087	4.033	-	6.120
Marche	9.028	23.734	107	32.869
Lazio	116.105	40.480	100	156.685
Abruzzo	8.472	8.003	-	16.475
Molise	-	978	-	978
Campania	144.978	20.894	114	165.986
Puglia	92.757	57.041	-	149.798
Basilicata	591	3.033	-	3.624
Calabria	4.015	9.513	190	13.718
Sicilia	161.505	80.365	424	242.294
Sardegna	4.405	21.466	238	26.109
Italia	1.165.629	1.398.835	2.148	2.566.613

L'articolo 5 (*Distretti florovivaistici*) intende prevedere la possibilità, per le Regioni e le province autonome, di individuare distretti florovivaistici quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate che possono beneficiare di regimi di premialità in

funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 (Tavolo tecnico del settore florovivaistico) intende istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Tavolo tecnico del settore florovivaistico ove è già operante ed attivo analogo Tavolo. A tal riguardo il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14.12.2012 prevede il Tavolo tecnico del settore florovivaistico. In particolare, l'articolo 2 del citato decreto individua il coordinatore del tavolo nel Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre le funzioni del segretario sono svolte da Dirigente dell'ufficio competente per il settore florovivaistico, inserito nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica che si avvale quindi del personale del medesimo ufficio per i compiti di segretaria. Pertanto, sia per emolumenti sia per funzionamento, l'istituzione del Tavolo non comporta oneri finanziari in quanto la logistica, le strutture utilizzate e il personale sono individuati nell'ambito dell'amministrazione referente e non sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti di qualsiasi natura per i componenti, la maggior parte dei quali già in servizio presso le sedi pubbliche centrali. Pertanto, a legislazione vigente è già costituito, in condizioni di neutralità finanziaria, un analogo tavolo con un numero di componenti maggiore. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. In definitiva, l'istituzione del Tavolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il funzionamento sarà assicurato con le risorse disponibili presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nell'ambito del Tavolo vengono inoltre istituiti due organismi: l'Osservatorio per i dati statistici ed economici e l'Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale. I due organismi hanno un numero massimo di dieci componenti, scelti tra i partecipanti al Tavolo e ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Al comma 14 si prevede infatti che le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente. Al riguardo presso l'Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica (DIQPAI) del Ministero delle politiche agricole alimentai e forestali sono presenti le risorse umane impiegabili per le finalità indicate dalla norma che ne rendono effettiva la sostenibilità nel quadro delle risorse esistenti.

L'articolo 7 (*Ufficio per la filiera del florovivaismo*) Nell'ambito degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione assume la denominazione di PQAI II – "Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo". Si attribuisce ad un ufficio ministeriale già costituito sia la competenza sul monitoraggio della normativa sia gli ulteriori compiti relativi alla filiera del florovivaismo sulla base del previso decreto ministeriale di cui al comma 2; l'ufficio potrà svolgere gli adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente tenuto conto che l'attuale ufficio già esercita compiti e funzioni a favore del settore del florovivaismo; la previsione conferisce pertanto espressamente, attraverso l'integrazione nominale, alla struttura amministrativa deputata alla cura del settore florovivaismo, maggiore rilievo e specificità, riconoscendo la circostanza che il settore in parola rappresenta oltre il 5% del PIL agricolo. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 *(Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)* intende istituire, mediante decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in concerto con gli altri ministeri interessati, un organo di "coordinamento permanente" di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. Il predetto organo è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di tipo ordinamentale e comunque i rappresentanti dei vari ministeri opereranno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente. La previsione non comporta oneri in quanto l'organo di coordinamento funzionerà con le risorse interne dei Ministeri interessati. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 (*Piano nazionale del settore florovivaistico*) intende prevedere che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Attraverso il predetto Piano saranno forniti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, tra le quali le tematiche per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, quelle legate alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e installazioni a basso impatto ambientale ed ad elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a

livello europeo. Il Piano ha una durata triennale. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane. Il Piano nazionale del settore florovivaistico mira a rappresentare, in sintesi, uno strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e da recepire anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Al comma 3 si prevede che il Piano individui le tematiche da affrontare per il potenziamento economico e produttivo del settore. Al comma 4 si prevede che il Piano possa altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano, che fissino criteri e linee guida per la promozione di aree verdi. Al comma 5 è previsto che all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il piano, di carattere strategico, sarà elaborato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente da parte delle competenti strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente articolo ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 (*Qualità delle produzioni e marchi*) intende prevedere che le Regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici allo scopo di garantire il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità. Al comma 2, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico e si prevede, al comma 3, che lo stesso Ministero promuova e favorisca la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile e promuova l'adesione, come previsto al comma 4, a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti. Poiché la norma prevede a carattere facoltativo la possibilità di istituire marchi di certificazione dei prodotti florovivaistici, la disposizione potrà essere attuata nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le Amministrazioni statali e regionali vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 (Piano di comunicazione e promozione) intende prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un «Piano di comunicazione e promozione» in cui ricomprendere in modo organico tutte le diverse azioni di valorizzazione del settore. Il piano organico è predisposto avvalendosi

dell'Ufficio PQAI II – "Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo", previsto all'articolo 7. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vi provvederà, a mezzo del suddetto ufficio, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente. La previsione non comporta oneri e non ha pertanto necessità di relativa copertura finanziaria.

L'articolo 12 (*Centri per il giardinaggio*) intende individuare i centri per il giardinaggio ovvero centri che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotati di punto vendita e dediti alla produzione e vendita organizzata di piante, fiori e prodotti connessi, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti. La disposizione identifica i centri per il giardinaggio quali luoghi aperti al pubblico, dotati di punto vendita, impegnati in attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio e predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. Al comma 2 si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato, le regioni e le provincie autonome, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1. In sintesi, i centri di giardinaggio, previsti dalla disposizione, sono aziende agricole che operano nel settore specifico del giardinaggio e del florovivaismo. Si evidenzia che la relativa qualifica è attribuita sulla base del possesso e del rispetto dei requisiti previsti dal Codice civile non configurandosi, pertanto, un ampliamento del novero delle aziende agricole ma riconoscendo piuttosto ad una parte delle stesse una specificità legata al particolare settore agricolo in cui operano. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 (Esercizio dell'attività di manutentore del verde) intende prevedere l'adozione di un regolamento per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 154 del 2016 ed inerente alla figura professionale del manutentore del verde. Tale norma prevede che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori e da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. In particolare, al comma 2 del citato articolo 12 della legge n. 154 del 2016 si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento del previsto attestato. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 (Contratti di coltivazione) intende prevedere al comma 1 che al fine di favorire la stipulazione di contratti di coltivazione, le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la durata massima di sette anni. Il contratto di coltivazione può essere stipulato con aziende florovivaistiche che attuino direttamente la coltivazione, la preparazione della pianta, la fornitura, la sistemazione del sito d'impianto, la messa a dimora della pianta e la cura della stessa fino al momento dell'attecchimento. Il comma 2, prevede che il contratto di coltivazione può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche sia tramite la partecipazione di soggetti terzi privati. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili. Si prevede che le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del Piano regolatore generale. Poiché la norma prevede a carattere facoltativo la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di coltivazione e accordi quadro, la disposizione potrà essere attuata nell'ambito dei vigenti vincoli di bilancio. Il comma 4 prevede allo scopo di favorire lo sviluppo del verde urbano che i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 145/2018. La norma richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034. Il successivo comma 123 precisa che il fondo è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556 (programmi di edilizia sanitaria), 826 (semplificazione delle regole di finanza pubblica), 843 (concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario), e 890 (manutenzione scuole e strade delle province delle regioni a statuto ordinario), al rilancio degli investimenti degli enti territoriali. La norma ha l'effetto di consentire un'ulteriore finalizzazione (peraltro coerente con quelle già individuate a legislazione vigente) nel quadro di risorse configurate entro un tetto di spesa annuo, pertanto sfuggendo la relativa verifica alla diretta competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rinvia alla conferma che alla sua attuazione si potrà provvedere in sede di programmazione e di riparto del Fondo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incidere su programmi o interventi già avviati.

L'articolo 15 (Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori) intende prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce

iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed in particolare dell'articolo 152 e seguenti, è già in atto secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 387/2016 come modificato o dal D.M. del 31 gennaio 2019 (G.U. S.G. n 67 del 20.03.2019) recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori". Le iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale sono attuate, senza ulteriori oneri, secondo quanto indicato nei predetti Decreti nonché nell'ambito del Tavolo di filiera costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I suddetti decreti ministeriali già contemplano una propria clausola di invarianza finanziaria in quanto si deve provvedere all'attuazione di quanto previsto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 (Criteri di premialità nell'ambito dei PSR) intende prevedere al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano nazionale del settore florovivaistico previsto all'articolo 9 dal provvedimento, si coordina con le Regioni per individuare criteri di premialità da attribuire in via prioritaria alle Organizzazioni dei produttori florovivaistiche riconosciute in base alla normativa comunitaria e nazionale. Il medesimo Ministero individua altresì, in accordo con le Regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche al fine di supportare lo sviluppo del settore a livello locale. Al comma 2 si prevede che le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR (Piani di sviluppo rurali) annuali e pluriennali. I "criteri di premialità" hanno natura programmatoria e ordinamentale, la disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 (Clausola di salvaguardia) intende prevedere che le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 (Copertura finanziaria) La disposizione prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina una quota delle risorse disponibili a valere

sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte del Tavolo. Il comma 2 prevede che una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano. Riguardo il Piano nazionale di settore si evidenzia che lo stesso stabilisce obiettivi e priorità tecniche (armonizzate e condivise a livello nazionale) che gli esperti del Tavolo tecnico elaborano per il Ministero delle politiche agricole e forestali ma anche per le Regioni che possono adottarli attraverso i PSR (Piano di sviluppo rurali). Il Piano di settore viene approvato con specifica intesa in seno alla Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui alla autorizzazione di spesa relativa alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", sono destinate alla finalità della ricerca e sviluppo in campo agricolo ed alla tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e pertanto compatibili con le proposte relative al settore florovivaistico del Tavolo e previsti dal Piano. Pertanto, le previsioni dei commi 1 e 2 trovano copertura sulla base del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9093868 del 04.09.2020 che ha individuato le finalità e le relative quote di riparto per il triennio 2020-2022.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Filippo M. TRONCANO